



COMUNE DI SAN SPERATE

Provincia di Cagliari – Cap. 09026

Cod. Fiscale n. 01423040920

UFFICIO SERVIZI SOCIALI

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ACCOMPAGNAMENTO E ASSISTENZA DISABILI
PER ANNI TRE
CIG 60693054ED**

CAPITOLATO D'APPALTO

Indice

Art. 1	OGGETTO DEL CAPITOLATO
Art. 2	MODALITA' DI GARA
Art. 3	NORMATIVA DI RIFERIMENTO
Art. 4	DURATA DEL SERVIZIO
Art. 5	AMMONTARE DELLE PRESTAZIONI E CORRISPETTIVO
Art. 6	PROSPETTO ECONOMICO FINANZIARIO GESTIONE SERVIZIO DI ASSISTENZA E ACCOMPAGNAMENTO DISABILI
Art. 7	ADEGUAMENTO COSTO DEL SERVIZIO
Art. 8	MODALITA' DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO E REQUISITI DEL PERSONALE
Art. 9	AUTOMEZZI
Art. 10	MODIFICHE DELLE PRESTAZIONI
Art. 11	OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE
Art. 12	TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
Art. 13	SUBAPPALTO
Art. 14	DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA (D.LGS. N. 81/2008)
Art. 15	NORME DI RELAZIONE
Art. 16	DANNI
Art. 17	VIGILANZA E CONTROLLO
Art. 18	RELAZIONI
Art. 19	PAGAMENTI
Art. 20	PENALITA'
Art. 21	SPESE, TASSE ED ONERI
Art. 22	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 23	DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA DITTA INCARICATA
Art. 24	CESSIONE DEL CONTRATTO
Art. 25	DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO
Art. 26	SEDE OPERATIVA DELL'APPALTATORE

Art. 27	EMMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Art. 28	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
Art. 29	ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Art. 30	RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI
Art. 31	RISPETTO DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Art. 32	FORO COMPETENTE
Art. 33	RINVIO A NORME GENERALI

ART. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO

Il presente capitolato ha per oggetto le gestione del servizio di accompagnamento e assistenza degli utenti disabili e svantaggiati residenti nel Comune di San Sperate dalla loro abitazione presso le strutture sanitarie, sportive, turistiche, culturali e presso ogni altra sede utile nell'interesse dell'utente, da svolgersi nei luoghi, nei tempi e secondo le modalità indicate negli articoli successivi.

L'espletamento del servizio dovrà essere effettuato con automezzo fornito dalla ditta appaltatrice.

ART. 2 - MODALITA' DI GARA

L'affidamento della presente procedura rientra tra i servizi di cui all'allegato II B Categoria 25 – C.P.C 93311 C.P.V. 85311200-4 (Servizi di assistenza sociale per disabili) del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”. Pertanto rileva l'applicazione del D.lgs. n° 163/2006 limitata agli artt. 20, 27, 65, 68 e 225, salvo l'esplicito riferimento all'applicazione di altri articoli dello stesso decreto esclusivamente nelle modalità e nei termini riportati nella documentazione di gara (Bando di Gara, Disciplinare di Gara, Capitolato d'Appalto). Rileva altresì l'applicazione, per quanto compatibile ed in relazione all'applicazione limitata richiamata espressamente nella documentazione di gara, del decreto del presidente della repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” (di seguito per brevità: Regolamento).

Si precisa infine che è stata verificata l'inesistenza di convenzioni attive di Consip SpA e della centrale di committenza regionale con cui fare riferimento in termini parametrici di qualità/prezzo per la tipologia di servizi richiesti e che pertanto, in relazione alla procedura di affidamento in oggetto, non rileva l'applicazione dell'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e dell'articolo 1 del D.L. 6 luglio 2012, n. 95 recante “Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini”, i quali hanno disposto la nullità dei contratti stipulati dalle pubbliche amministrazioni in violazione degli obblighi di approvvigionamento di beni e servizi attraverso gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip SpA e dalle centrali di committenza regionali di riferimento.

Sulla base dei precedenti punti, l'Amministrazione, con determina a contrarre n. 453 del 22.12.2014, ha decretato di procedere all'affidamento del servizio mediante apposita procedura di gara “aperta”, finalizzata alla selezione di un operatore economico ai sensi degli artt. 54 e 55, del Codice dei contratti, da aggiudicare mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 81, comma 1, e 83 del Codice dei contratti.

Art. 3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il servizio oggetto del presente capitolato dovrà essere eseguito in osservanza:

- delle norme e prescrizioni contenute nel presente Capitolato d'Appalto;
- da quanto previsto in materia di funzioni socio assistenziali dettate dalla Legge Regionale n. 23/2005 “Sistema integrato dei servizi alla persona. Abrogazione della legge regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni socio-assistenziali”.
- dalle norme del Decreto Legislativo 163/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” in quanto applicabili o richiamate;
- dalle norme del Codice Civile in quanto applicabili;

- da quanto previsto da tutte le altre vigenti norme di leggi e regolamenti in materia e da quelle che eventualmente entreranno in vigore durante il periodo contrattuale.

ART. 4 – DURATA DEL SERVIZIO

La durata del servizio è di anni 3, e si riferisce al periodo 01.10.2015/30.09.2018 per un numero totale presunto di n. 4.200 ore di servizio nel triennio (circa 1.400 ore annuali). Il contratto scadrà il 30.09.2018.

L'Amministrazione si riserva la facoltà, in analogia a quanto previsto dall'art. 57, comma 5, lett. b) del Codice dei contratti pubblici, di affidare al soggetto aggiudicatario del presente appalto nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, purché tali servizi siano conformi al progetto di base per il quale è stato aggiudicato il presente appalto.

La nuova aggiudicazione di servizi effettuata in base a quanto previsto dal precedente comma può avvenire mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, nei tre anni successivi alla data di stipula del contratto originario, sulla base di specifica valutazione che prenda in considerazione la permanenza dell'interesse pubblico e l'economicità della scelta.

In ogni caso l'applicazione dell'art. 57 comma 5 lett. b) del D.lgs. n. 163/2006 è subordinata all'adozione di specifico provvedimento esecutivo dell'Amministrazione Comunale.

Nell'ipotesi di applicazione della disposizioni di cui all'art. 57, comma 5 lett. b) del codice dei contratti, il riaffidamento del servizio avrà durata di anni 1.

ART. 5 - AMMONTARE DELLA PRESTAZIONE E CORRISPETTIVO

Il valore complessivo del servizio da affidare per tre anni è di Euro 145.433,76 IVA inclusa, così ripartiti annualmente:

Importo Euro	in	Descrizione
27.762,92		Spese Personale (NON SOGGETTO A RIBASSO)
14.945,00		Spese per benzina
1.220,00		Oneri per la sicurezza (NON SOGGETTO A RIBASSO)
1.220,00		Spese per automezzi
1.830,00		Bollo e assicurazioni
1.500,00		Utile
48.477,92		TOTALE

In ragione dei costi riferiti al personale (determinato sulla base di quanto previsto dai Contratti Collettivi di Categoria), alle spese degli automezzi necessari al corretto svolgimento del servizio, all'attività di coordinamento, ai materiali ed alle attrezzature che la Ditta dovrà fornire, il valore annuale presuntivamente stimato dell'affidamento del servizio è di Euro 48.477,92 (quarantottomilaquattrocentosettantasette/92) IVA di legge compresa, con un costo orario del servizio a base d'asta fissato in Euro 34,63 (comprensivo di tutti gli oneri accessori e di quanto descritto nel presente capitolato) soggetto al ribasso, e IVA di legge compresa.

L'ammontare complessivo dell'appalto per anni tre è stimato in Euro 145.433,76 (centoquarantacinquemilaquattrocentotrentatre/76) IVA di legge compresa.

Il prezzo indicato in sede di offerta si intende formato dalla ditta in base a calcoli di convenienza, a suo totale rischio e pericolo ed è quindi invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità e circostanza che la ditta stessa non abbia tenuto presente.

L'ammontare della prestazione del servizio è onnicomprensivo di tutti i servizi inerenti le prestazioni di personale, le spese degli automezzi, le spese per l'acquisto delle attrezzature da utilizzare per lo svolgimento del servizio e tutte le spese ed altro onere espresso e non dal presente capitolato, inerente e conseguente il servizio in oggetto.

Il valore stimato dell'appalto per il successivo anno, nel caso in cui l'Amministrazione si avvalga della facoltà di riaffidare il servizio alla medesima impresa aggiudicataria, ai sensi dell'art. 57, comma 5, lett. b) del D. Lgs. n. 163/2006, è di € 48.477,92 IVA di legge compresa. Pertanto l'importo complessivo stimato dell'appalto nel triennio più il rinnovo di un anno è di € 193.911,68, IVA di legge compresa.

ART. 6 – PROSPETTO ECONOMICO FINANZIARIO

GESTIONE SERVIZIO ASSISTENZA E ACCOMPAGNAMENTO DISABILI

Di seguito il prospetto economico finanziario per singolo anno riferito alla gestione del servizio di accompagnamento ed assistenza disabili:

COSTI ANNO				
PERSONALE				
AUTISTA ACCOMPAGNATORE			CATEGORIA C1	
N. ore di prestazione	TARIFFA Oraria	TOT. senza IVA	IVA 22%	TOT. con IVA
1.000	€ 16,97	€ 16.970,00	€ 3.733,40	€ 20.703,40
OPERATORE ASSISTENTE			CATEGORIA C1	
N. ore di prestazione	TARIFFA Oraria	TOT. senza IVA	IVA 4%	TOT. con IVA
400	€ 16,97	€ 6.788,00	€ 271,52	€ 7.059,52
TOTALE COSTO PERSONALE		€ 23.758,00	€ 4.004,92	€ 27.762,92
BENZINA				
N. KM	COSTO BENZINA A KM.	TOT. senza IVA	IVA 22%	TOT. con IVA
35.000	€ 0,35	€ 12.250,00	€ 2.695,00	€ 14.945,00
ONERI SICUREZZA				
		TOT. senza IVA	IVA 22%	TOT. con IVA
		€ 1.000,00	€ 220,00	€ 1.220,00
SPESE AUTOMEZZI				
		TOT. senza IVA	IVA 22%	TOT. con IVA
		€	220,00	1.220,00

1.000,00		€	€
BOLLO/ASSICURAZIONI			
	TOT. senza IVA	IVA 22%	TOT. con IVA
€	1.500,00	€ 330,00	€ 1.830,00
UTILE			€ 1.500,00
TOTALE COSTI ANNO			
	TOT. ora senza IVA	TOT. IVA	TOT. con IVA
	€ 41.008,00	€ 7.469,92	€ 48.477,92
TOTALE COSTI PER ORA ANNO			
	TOT. ora senza IVA	TOT. IVA	TOT. con IVA
	€ 29,29	€ 5,34	€ 34,63

I costi per la sicurezza ed il personale non sono soggetti a ribasso.

Il costo del servizio è coperto in parte dalle quote utenti e in parte con i fondi del bilancio comunale, secondo le tariffe annualmente stabilite con Deliberazione Comunale, secondo le rivalutazioni annualmente stabilite dalla RAS delle risorse economiche corrispondenti al minimo vitale e di quelle maggiori del minimo vitale per fruire di servizi a domanda individuale erogati dai Comuni.

ART. 7 - ADEGUAMENTO COSTO DEL SERVIZIO

Il costo orario del servizio indicato in sede di gara deve intendersi per tutta la durata del contratto fisso ed invariabile. L'Aggiudicatario rinuncia sin d'ora a qualsiasi revisione delle condizioni sia economiche che normative di aggiudicazione per tutta la durata del contratto.

Il rimborso chilometrico sarà calcolato adeguandolo trimestralmente a seconda dell'andamento del costo per litro della benzina verde.

ART. 8 - MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DEL SERVIZIO E REQUISITI DEL PERSONALE

Il servizio oggetto del presente appalto deve essere eseguito garantendo la minor permanenza possibile dei cittadini trasportati sugli automezzi secondo le seguenti modalità:

- Accompagnamento e assistenza degli utenti disabili e/o svantaggiati residenti nel Comune di San Sperate presso strutture sanitarie, sportive, turistiche, culturali e presso ogni altra sede utile nell'interesse del disabile.

L'espletamento del servizio di accompagnamento e assistenza dovrà essere effettuato con automezzo fornito dalla ditta appaltatrice. L'Appaltatore provvede alla gestione delle attività inerenti il presente appalto con risorse umane qualificate, assumendo tutti gli oneri derivanti dall'assunzione del personale necessario.

Gli operatori da impiegare nel servizio di accompagnamento e assistenza dovranno essere muniti di idoneità e professionalità secondo le normative vigenti e di valida patente di guida di categoria corrispondente all'automezzo utilizzato e nel rispetto dei requisiti previsti dall'articolo precedente.

Gli operatori dovranno inoltre essere in possesso di idonea esperienza di assistenza ai disabili, in possesso del titolo di assistente domiciliare e dei servizi tutelari e/o OSS. Il servizio comprende la sorveglianza e l'assistenza durante il tragitto, la salita e la discesa dal mezzo di trasporto (allacciamento delle cinture di sicurezza), la collaborazione nel posizionamento ed ancoraggio di carrozzine e l'accompagnamento alla fermata prestabilita e l'accompagnamento e l'assistenza all'interno della struttura. L'Amministrazione comunale potrà richiedere la sostituzione del personale che risultasse inadatto allo svolgimento del servizio. Gli operatori della ditta appaltatrice dovranno astenersi dal divulgare o rivelare a terzi notizie riservate inerenti alle persone o alle famiglie, utenti del servizio, delle quali siano venuti a conoscenza in occasione del proprio servizio.

In particolare si richiama la normativa in merito alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dati personali, D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.

L'appaltatore dovrà osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dai contratti collettivi nazionali di lavoro, dalle leggi, norme sindacali e assicurative (infortuniste e previdenziali). I conseguenti oneri previdenziali ed assicurativi sono a carico della ditta appaltatrice. Il Comune di San Sperate potrà in qualsiasi momento richiedere all'appaltatore l'esibizione della documentazione comprovante la corretta attuazione degli obblighi inerenti all'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale e assicurativa.

E' inoltre indispensabile, per garantire il miglior funzionamento del servizio, che il personale addetto sia in possesso di idonee capacità dal punto di vista relazionale, sia disponibile alla massima flessibilità d'orario in relazione alle esigenze di servizio, abbia precedentemente maturato esperienze di lavoro nel settore dei servizi di accompagnamento ed assistenza disabili da almeno 3 anni, (tali requisiti dovranno risultare dai curricula degli operatori). L'impresa deve individuare e comunicare alla stazione appaltante il nominativo del Responsabile/Coordinatore del Servizio e le figure tecniche con responsabilità organizzative che vengono impiegate per l'esecuzione dello stesso.

L'organico, per tutta la durata del contratto, deve essere per quantità, qualità professionale, mansioni e livello sufficiente a garantire un'efficiente erogazione del servizio. L'impresa e per essa il suo legale rappresentante sarà responsabile del comportamento del proprio personale, fatte salve le limitazioni di legge.

Gli operatori impiegati dalla Cooperativa avranno rapporti di lavoro esclusivamente con la Ditta appaltatrice che assicurerà nei loro confronti la piena applicazione del CCNL di categoria e, pertanto, nessun rapporto intercorrerà, sotto il profilo lavorativo con il Comune di San Sperate.

L'impresa dovrà attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti (anche se soci di cooperative) condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dal C.C.N.L. previsto per la categoria, nonché rispettare le condizioni risultanti dalle successive integrazioni.

Dovranno essere osservate tutte le norme derivanti da leggi e decreti in materia di assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia e ogni altra disposizione che entri in vigore nel corso dell'appalto. Il Comune di San Sperate provvederà ad effettuare gli opportuni e necessari controlli in merito.

Dovranno essere adottate inoltre tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli addetti e dei terzi. Per tutto lo svolgimento del servizio ed in ogni fase del medesimo, l'impresa solleva la stazione appaltante da ogni e qualsiasi responsabilità per fatto proprio o di altri.

La Cooperativa aggiudicataria si impegna ad operare in linea con i principi della tutela fisica e psichica dei cittadini e nel rispetto dei diritti individuali.

A tal fine la Cooperativa aggiudicataria si impegna a presentare prima dell'inizio del Servizio una dichiarazione del legale rappresentante di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, nonché apposita certificazione rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l'ottemperanza alle norme di cui all'art. 17 L. n. 68 del 12.03.1999.

Entro 5 giorni dall'inizio del servizio, l'impresa dovrà trasmettere alla stazione appaltante l'elenco nominativo di tutto il personale impiegato, con l'indicazione delle qualifiche possedute, nonché della posizione contributiva ed assicurativa.

Nel caso in cui nel corso dell'appalto venisse variato l'organico, l'impresa provvederà a darne tempestiva comunicazione alla stazione appaltante.

Considerata la delicatezza dei compiti cui il personale dell'impresa è preposto, la stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere all'appaltatore stesso la sostituzione motivata di chi, a suo esclusivo giudizio, risulti non idoneo o inadatto al servizio.

In tal senso l'impresa dovrà procedere alla sostituzione con urgenza, e comunque entro cinque giorni dalla segnalazione, senza che ciò possa costituire motivo di maggiore onere.

L'impresa resterà garante in qualunque momento dell'idoneità del personale addetto al servizio, sollevando la stazione appaltante da qualsiasi responsabilità in proposito.

L'impresa deve inviare mensilmente alla stazione appaltante copia dell'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali obbligatori per legge, relativi al personale impiegato nell'ambito del contratto regolato dal presente capitolato.

ART. 9 - AUTOMEZZI

Il servizio oggetto del presente appalto, da eseguire garantendo la minor permanenza possibile dei trasportati sugli automezzi, deve essere svolto su richiesta dell'amministrazione con l'impiego del personale e degli automezzi forniti dall'appaltatore, necessari al corretto svolgimento del servizio. L'appaltatore deve svolgere il servizio di accompagnamento e assistenza mediante automezzi idonei, in buone condizioni di efficienza e con un numero di posti a sedere sufficiente all'espletamento del servizio (comprensivi di utenti, accompagnatori siano essi familiari o operatori autorizzati dal servizio sociale). Gli automezzi devono essere autorizzati al trasporto delle persone disabili a norma della vigente legislazione nazionale ed europea per garantire l'incolumità, la sicurezza e il benessere dei trasportati. L'appaltatore è obbligato a sostenere tutti gli oneri per mantenere in perfetta efficienza e in conveniente decoro gli automezzi e le attrezzature impiegate per l'espletamento dell'appalto, mediante ordinarie e straordinarie operazioni di pulizia, riparazione, manutenzione e rinnovamento. L'Amministrazione si riserva di chiedere la sostituzione e la revisione di tutti gli automezzi impiegati che, a seguito di valutazione ed accertamenti eseguiti da un proprio incaricato, non riterrà soddisfacenti dal punto di vista di efficienza e decoro. Tale sostituzione o revisione è a carico della Ditta.

Per ogni automezzo utilizzato per l'espletamento del servizio dovrà essere impiegato personale con esperienza lavorativa in servizi di accompagnamento e assistenza disabili della durata di almeno 18 mesi continuativi nell'ultimo triennio, opportunamente certificata dall'Ente o soggetto committente, munito di idonea patente di guida adeguata alla tipologia del veicolo. Il suddetto personale dovrà essere sostituito in caso di assenza per ferie, malattia od altro. Tale personale può essere coadiuvato con altro munito dei medesimi requisiti. Il compito dell'accompagnatore conducente è quello di vigilare e assistere gli utenti durante tutte le fasi di espletamento del servizio, dal proprio domicilio e viceversa, compreso l'espletamento di pratiche burocratiche legate alle necessità della persona assistita. Il personale impiegato deve essere dotato di idonea strumentazione (cellulare) per garantirne la reperibilità durante il servizio con completo onere, comprensivo di canoni e consumi, a carico dell'appaltatore. In considerazione delle caratteristiche degli utenti trasportati, l'appaltatore deve garantire per il personale impiegato nell'espletamento del servizio la continuità di presenza in modo da limitare il ricorso alle sostituzioni. L'appaltatore deve comunicare per iscritto prima della presa servizio, i nominativi del personale impiegato specificandone la qualifica, la comunicazione dovrà essere effettuata anche in caso di variazione. Il personale impiegato deve essere posto, a cura della Ditta, a perfetta conoscenza dei luoghi e dei compiti affidati. Il personale adibito al servizio è tenuto ad un comportamento improntato alla massima educazione e correttezza e ad agire in ogni

occasione con la diligenza professionale del caso. Il personale, durante l'espletamento del servizio dovrà sempre tenere in modo visibile una targhetta di identificazione leggibile munita di fotografia, dalla quale risulti che il titolare del documento lavora alle dipendenze della Ditta. L'appaltatore è obbligato ad impiegare per l'espletamento del servizio, personale assunto secondo le disposizioni di legge in vigore, retribuirlo in misura non inferiore al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri, compresi quelli previdenziali, assicurativi e similari. L'appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare il contratto di cui sopra e gli accordi medesimi anche dopo la loro scadenza e fino al relativo rinnovo, i medesimi obblighi dovranno essere assolti anche nei rapporti con i soci.

ART. 10 - MODIFICHE DELLE PRESTAZIONI

Nel corso del periodo di affidamento del servizio, in relazione alle esigenze dello stesso, l'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, previa verifica in contraddittorio delle condizioni mutate e nei limiti fissati dalle vigenti disposizioni in materia, di rettificare le ore di attività e modificare l'organizzazione e l'utilizzo del personale nel corso della prestazione, con conseguente aumento o riduzione dell'importo contrattuale, purché il valore della variazione non sia superiore ad un quinto del corrispettivo medesimo.

Non potranno comunque essere effettuate sospensioni o variazioni del servizio senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

ART. 11 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'appaltatore si obbliga a:

- a) Impegnarsi a tenere fissa l'importo dell'offerta per un periodo di 180 giorni dalla scadenza fissata per la presentazione della documentazione; il Comune non è soggetto ad alcun obbligo verso la controparte fino al perfezionamento di tutti gli atti necessari;
- b) Individuare tutti gli operatori ed il coordinatore da impiegare nel servizio di cui al presente capitolato nel rispetto dei requisiti di cui al precedente art. 8;
- c) Presentare al Comune, prima dell'inizio del servizio, l'elenco nominativo completo di tutto il personale impiegato (educatori e coordinatore), con i rispettivi curricula, ed i recapiti telefonici;
- d) Garantire la disponibilità di operatori in numero sufficiente ad assicurare il regolare espletamento quantitativo e qualitativo del servizio richiesto;
- e) Indicare il numero di fax e la P.E.C. al quale potranno essere inviate eventuali richieste di integrazioni e chiarimenti;
- f) Presentare al Comune, prima dell'inizio del servizio, la documentazione relativa alla cauzione definitiva e alla stipula di apposita polizza assicurativa **per la responsabilità civile verso terzi** con compagnia assicuratrice e con massimali non inferiori a € 1.000.000,00 per sinistro, per evento e per persona subiti dai fruitori del servizio nonché ogni altro qualsiasi danno all'utenza. Al momento della stipula del contratto dovrà essere consegnata alla stazione appaltante la copia della suddetta polizza che dovrà comunque prevedere l'espressa rinuncia da parte della Compagnia Assicuratrice ad azione di rivalsa nei confronti della stazione appaltante per tutti i rischi assicurati, nessuno escluso. L'impresa solleva il Comune di San Sperate da ogni responsabilità per fatti verificatisi durante lo svolgimento del servizio, ritenendosi unica responsabile in caso di eventuali inosservanze delle norme in materia e di manchevolezze e/o trascuratezze commesse durante l'esecuzione della prestazione contrattuale. La polizza deve essere esclusiva per i servizi oggetto del presente appalto con esclusione di polizze generali dell'appaltatore già attive;

- g) Applicare al personale condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, nonché a rispettare tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti dal C.C.N.L. del settore;
- h) Assicurare il personale addetto contro gli infortuni obbligandosi a far osservare le norme antinfortunistiche vigenti in materia;
- i) Applicare, per quanto di competenza, le norme del D. Lgs. n. 81/2008 e far osservare scrupolosamente al proprio personale le norme antinfortunistiche e dotare lo stesso di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme in materia;
- j) Assumere il rischio d'impresa, nel rispetto dell'art. 1655 del Codice Civile;
- k) Assumere la responsabilità solidale per danno causato a minore affidato ai sensi dell'art. 2047 del Codice Civile, esonerando l'Amministrazione Comunale da ogni responsabilità;
- l) Garantire la riservatezza delle informazioni riferite alle persone che fruiscono delle prestazioni oggetto del presente appalto;
- m) Provvedere all'immediata sostituzione del personale eventualmente impossibilitato;
- n) Provvedere alla sostituzione del coordinatore e degli educatori, su richiesta motivata dell'Amministrazione, quando questa non li ritenga adeguati allo svolgimento del servizio;
- o) Vigilare sul buon andamento del servizio, assumendo le necessarie forme di controllo e di ritorno dei dati informativi e garantire il rispetto degli orari indicati e delle clausole contenute nel presente capitolato;
- p) Presentare, su richiesta dell'Amministrazione comunale, tutta la documentazione derivante dagli obblighi delle leggi sulla prevenzione e assicurazione infortuni, malattie professionali, invalidità e vecchiaia, sicurezza sul lavoro, ed altre disposizioni di legge che potranno intervenire in corso d'appalto, per la tutela dei lavoratori.

ART. 12 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi dell'art. 3 della legge 13.08.2010, n. 136, l'aggiudicatario si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la Società Poste italiane Spa, dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al servizio affidato devono essere registrati su tali conto correnti dedicati e devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. L'aggiudicatario si obbliga, inoltre, a comunicare al Comune di San Sperate gli estremi identificativi dei conto correnti dedicati nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. L'amministrazione che ha notizia dell'inadempimento degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.

ART. 13 - SUBAPPALTO

L'aggiudicatario non potrà subappaltare, nemmeno in parte, il servizio oggetto del presente appalto, né cedere, per nessun motivo, il contratto relativo o il credito che ne deriva, senza il consenso scritto della stazione appaltante. La cessione ed il subappalto non autorizzati possono costituire motivo di risoluzione del contratto e fanno sorgere il diritto per il committente ad effettuare l'esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.

ART. 14 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA (D.LGS. N. 81/2008)

L'Appaltatore ha l'obbligo di ottemperare a tutti gli obblighi e le prescrizioni in materia di sicurezza sul lavoro contenuti nel D.Lgs. n. 81/2008, in particolare per quanto riguarda l'attivazione

di tutte le procedure necessarie per la prevenzione degli infortuni, l'utilizzo di dispositivi di protezione e attrezzature antinfortunistiche, nonché l'adempimento di tutti gli obblighi di formazione ed informazione dei dipendenti ed ogni altro obbligo di legge.

In particolare l'appaltatore si impegna a:

- predisporre e consegnare in copia al Comune, prima della stipula del contratto, di un Piano per la tutela della sicurezza fisica dei lavoratori;
- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro e incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
- formare ed informare tutto il personale sui rischi specifici dell'attività per i lavoratori.

Nel presente appalto non sussiste l'esistenza di "interferenza", da intendersi come circostanza in cui si verifica un "contatto rischioso" tra il personale del committente e quello dell'appaltatore ovvero tra il personale di imprese che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. Ne consegue pertanto l'inesistenza dell'obbligo, a carico della stazione appaltante, di redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze).

In caso di mutate condizioni rispetto a quanto indicato al comma che precede risulterà necessario procedere con verbale di coordinamento tra appaltatore e committente.

E' quindi onere dell'impresa appaltatrice tenere conto, in sede di predisposizione dell'offerta, dei costi relativi alla sicurezza. Il presente appalto sarà aggiudicato per l'intero servizio e non saranno ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte parziali e/o condizionate.

ART. 15 –NORME DI RELAZIONE

La Ditta comunica all'Amministrazione il nominativo ed il recapito telefonico del Responsabile che per conto della medesima si rapporta con i succitati soggetti al fine di assicurare il buon andamento del servizio. In proposito l'Amministrazione si riserva di convocare appositi incontri.

L'Amministrazione si riserva altresì di richiedere, a mezzo nota scritta, per giustificate motivazioni, la sostituzione di quegli operatori che durante l'espletamento del servizio abbiano tenuto comportamenti scorretti o abbiano creato problematiche di difficile soluzione.

L'Amministrazione, inoltre, fornirà alla Ditta l'elenco con i nominativi e gli indirizzi degli utenti da assistere.

Inoltre non si farà luogo a variazioni del prezzo di aggiudicazione, quando il numero degli utenti sia modificato.

ART. 16 - DANNI

L'appaltatore assume ogni responsabilità per infortuni e danni, a persone e cose, arrecati agli assistiti, al Comune di San Sperate per fatto proprio dei propri dipendenti e collaboratori anche esterni, nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto il Comune di San Sperate da qualsiasi responsabilità e obbligazione nei confronti di terzi.

A tal fine l'appaltatore stipulerà apposita polizza di "Responsabilità civile auto" con massimale minimo di € 3.000.000,00; e polizza di "Responsabilità civile verso terzi" con massimale minimo di € 2.000.000,00, per eventuali danni che dovessero derivare a persone o cose in dipendenza del servizio. In ogni caso per ottenere il rimborso delle spese e la rifusione dei danni che dovesse a qualsiasi titolo sopportare a seguito di sinistri subiti dagli utenti, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute sui crediti della ditta o sul deposito cauzionale che dovrà in ogni caso essere immediatamente reintegrato.

ART. 17 - VIGILANZA E CONTROLLO

All'Amministrazione Comunale compete il potere di controllo e verifica sulle modalità di erogazione del servizio.

L'Amministrazione Comunale, per mezzo di soggetti dalla medesima incaricati, potrà eseguire interventi di controllo in qualsiasi momento e senza preavviso per verificare che l'esecuzione del servizio avvenga secondo le norme previste.

Al termine di ogni verifica la stazione appaltante provvederà ad inviare all'Impresa aggiudicataria copia della relazione redatta dall'incaricato al controllo.

Eventuali irregolarità od omissioni riscontrate verranno contestate, verbalmente e per iscritto, all'aggiudicatario entro tre giorni dall'evento; eventuali controdeduzioni dovranno pervenire per iscritto entro cinque giorni dall'avvenuta contestazione.

I controlli svolti e la stessa facoltà di controllo non sollevano l'aggiudicatario dalle proprie responsabilità.

ART. 18 –RELAZIONI

L'affidatario dovrà far pervenire semestralmente, una relazione scritta sull'andamento del servizio (nominativi utenti serviti, km percorsi, n. mezzi utilizzati, tipologia dei percorsi).

Inoltre mensilmente dovrà far pervenire un tabulato con l'indicazione dei disabili effettivamente trasportati durante il mese.

ART. 19 - PAGAMENTI

Il corrispettivo convenuto, così come determinato all'art. 5, verrà liquidato e pagato in rate mensili posticipate a mezzo di mandato del Servizio Finanziario, a fronte di presentazione di regolare fattura ed accertato il buon funzionamento del servizio.

Ogni rata mensile verrà corrisposta entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità della stessa.

L'eventuale ritardo di pagamento delle fatture dovuto a causa di forza maggiore non potrà dare titolo alla Ditta per richiesta di mora.

Al fine di ottenere il pagamento delle rate mensili, la ditta dovrà presentare:

- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi della normativa vigente (D.P.R. n° 445/2000), attestante il versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, conformemente alle prescrizioni di cui alla Legge n. 82 del 25.01.1994 o idonea documentazione attestante il versamento dei sopracitati contributi;
- una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi della normativa vigente (D.P.R. n° 445 del 28/12/2000), attestante che “i dipendenti della Ditta sono stati retribuiti per l'intero periodo di esecuzione del servizio nel rispetto delle condizioni normative ed economiche del relativo CCNL e di accordi integrativi ove esistenti”.

Il pagamento verrà eseguito in uno dei modi indicati dalla ditta stessa all'atto della presentazione della fattura ottemperando a quanto specificatamente disposto dalla Legge 13.08.2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei pagamenti.

L'Amministrazione Comunale si riserva di effettuare gli opportuni controlli presso gli uffici competenti per territorio in materia di Lavoro, Previdenza ed Infortuni.

ART. 20 - PENALITÀ

Ogni qualvolta venisse rilevata e fatta constatare una deficienza nell'esecuzione del servizio, questa Amministrazione addebiterà all'appaltatore, trattenendo sull'ultima fattura in pagamento, le penalità che seguono:

- Assenza dell'accompagnatore quando richiesto (e relative sostituzioni), per ogni evento: € 100,00;
- Utilizzo di personale non idoneo per l'espletamento del servizio: € 150,00;
- Assenza o utilizzo di un mezzo non idoneo per lo svolgimento del servizio: € 300,00;
- Ritardo ingiustificato superiore ai 20 minuti nel rispetto degli orari stabiliti: € 100,00 ad evento;
- Per eventuali inadempimenti non previsti nel primo comma del presente articolo si applicherà una penale di € 100,00 per ogni contestazione scritta.

L'applicazione delle penalità è preceduta da formale contestazione di addebito dell'Amministrazione con lettera raccomandata A.R. e da valutazione di eventuali controdeduzioni dell'appaltatore a quanto contestato. Le controdeduzioni dovranno pervenire all'Amministrazione entro 7 giorni consecutivi dalla data di ricevimento della contestazione. Se l'appaltatore sarà sottoposto al pagamento di tre penali il contratto potrà essere rescisso con facoltà per l'Amministrazione di affidarlo alla seconda in graduatoria. L'Amministrazione riscuoterà la cauzione a titolo di risarcimento del danno e addebiterà alla parte inadempiente le maggiori spese sostenute.

ART. 21 - SPESE, TASSE ED ONERI

Sono a carico della Cooperativa aggiudicataria tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del contratto, bollo e registro, copie del contratto e di documenti che debbano essere eventualmente consegnati, nonché le spese di bollo per gli atti relativi alla gestione e contabilizzazione del Servizio.

ART 22 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Le infrazioni ai patti o prescrizioni di seguito elencate danno diritto all'Amministrazione Comunale di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, ivi compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi in danno della Ditta, con l'obbligo per l'aggiudicatario del risarcimento dei danni e delle spese:

- 1) grave violazione degli obblighi contrattuali, non eliminata dalla Ditta, anche a seguito di diffide formali dell'Amministrazione Comunale;
- 2) sospensione o mancata effettuazione da parte della Ditta di una o più delle prestazioni affidate, ovvero riduzione non autorizzata, anche occasionale, degli orari di svolgimento del servizio;
- 3) violazione degli orari concordati con l'Amministrazione Comunale o effettuazione dei servizi fuori dai tempi convenuti;
- 4) impiego di personale non rispondente ai requisiti richiesti o inadeguato, in numero insufficiente ovvero mancata sostituzione di personale assente o mancata comunicazione dell'assenza nei tempi previsti.

Alla Ditta potrà essere corrisposto il prezzo del servizio prestatato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese ed i danni. Per l'applicazione delle disposizioni contenute nel presente articolo, l'Amministrazione Comunale potrà rivalersi su eventuali crediti della Ditta.

In caso di inadempimento parziale ripetuto, di inadempimento totale o comunque tale da pregiudicare l'espletamento del servizio, il contratto sarà risolto e l'Amministrazione avrà diritto ad una penale pari ad un quinto dell'importo contrattuale, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

Il contratto verrà inoltre risolto per sopravvenuta eccessiva onerosità e per sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse.

Nel caso di accertata irregolarità contributiva, come nell'ipotesi che nel corso della prestazione vengano segnalate eventuali inadempienze dalle autorità competenti per territorio (I.N.A.I.L e I.N.P.S.), l'Amministrazione Comunale, oltre a quanto previsto dal precedente art. 13, adotterà le opportune determinazioni fino alla risoluzione del contratto.

ART. 23 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELLA DITTA INCARICATA

Qualora la Ditta aggiudicataria dovesse disdettare il contratto prima della scadenza convenuta, senza giusta causa o giustificato motivo, verrà addebitata alla stessa l'eventuale maggior spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altra ditta concorrente, a titolo di risarcimento danni.

Qualora ricorra giusta causa di recesso, la ditta aggiudicataria si impegna a dare comunicazione all'Amministrazione Comunale della rinuncia almeno 60 giorni prima del previsto termine di cessazione, con lettera raccomandata, pena la perdita della garanzia fideiussoria.

ART. 24 - CESSIONE DEL CONTRATTO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Sono inoltre vietate la cessione di credito e la procura che non siano autorizzate ai sensi di quanto previsto dall'art. 1188 del codice civile.

ART. 25 - DEPOSITO CAUZIONALE DEFINITIVO

1. Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006, è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'esecutore, del documento, in originale o copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
2. La garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del d.m. 12 marzo 2004, n. 123, integrato con la clausola « della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante » prevista dall'art. 113, comma 2, del d.lgs. n. 163/2006.
3. La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, ovvero rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.
4. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
5. L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dell'esecuzione nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno

dell'esecutore. L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

6. La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso di esecuzione, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall'Amministrazione; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore, salva la facoltà dell'Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto.

7. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'Amministrazione appaltante che procede ad aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell'art. 113, comma 4, del d.lgs. n. 163/2006.

L'importo della garanzia fideiussoria di cui al precedente articolo è ridotto al 50 per cento per l'esecutore in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, così come previsto dall'art. 113, comma 1, del Codice.

ART. 26 – SEDE OPERATIVA DELL'APPALTATORE

La Ditta dovrà indicare non oltre la data di stipulazione del contratto – una sede operativa/referente valida a tutti gli effetti giuridici, amministrativi tecnico-logistici domiciliata nel territorio comunale di San Sperate. Della suddetta sede – con relativo recapito telefonico – dovrà esserne data comunicazione all'Amministrazione, prima dell'avvio del servizio e nel caso di variazioni, prima della loro esecutività.

ART. 27 – EMISSIONE DI ORDINE IN PENDENZA DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il Comune richiede l'avvio del servizio, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale definitivo di cui all'articolo precedente e previa trasmissione al Comune di copia della/e polizza/e di cui all'art. 14, salvo diverse indicazioni che verranno comunicate.

ART. 28 – STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

La stipulazione del contratto è subordinata alla verifica del possesso dei requisiti richiesti dal bando e dal disciplinare per la partecipazione alla gara, nonché agli adempimenti di cui alla legislazione antimafia, se ed in quanto applicabili.

Ad aggiudicazione avvenuta, l'aggiudicatario dovrà inoltrare all'Ufficio dei Servizi Sociali del Comune, entro il termine stabilito, tutti i documenti necessari per il perfezionamento del contratto; in difetto la stazione appaltante procederà ai sensi di legge.

L'aggiudicatario dovrà pertanto presentare:

1. deposito cauzionale definitivo secondo le modalità fissate dall'art. 25 del presente capitolato;
2. documentazione relativa alla stipula della polizza assicurativa di cui al precedente art. 11 punto f);
3. eventuale mandato speciale con rappresentanza all'impresa capogruppo, in caso di aggiudicazione a raggruppamento temporaneo di imprese nonché procura redatta in forma

- pubblica per il conferimento di poteri di rappresentanza al legale rappresentante dell'Impresa capogruppo in caso di partecipazione a R.T.I. o Consorzi già costituiti;
4. dati relativi al coordinatore, completi di numeri telefonici fissi, mobili, fax e indirizzo di posta elettronica;
 5. nominativi e qualifiche di tutti gli addetti coinvolti nella gestione dell'appalto;
 6. altri eventuali documenti che potrà richiedere l'Ufficio di Servizio Sociale del Comune, a completamento dell'offerta.

Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa con spese a carico della ditta affidataria.

Nel contratto d'appalto sarà dato atto che la ditta appaltatrice dichiara di aver preso conoscenza di tutte le norme previste nel capitolato d'appalto e di accettarne tutte le condizioni e le clausole.

ART. 29 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

L'esecuzione del contratto può avere inizio solo dopo che lo stesso è divenuto efficace, salvo che, in casi di urgenza l'amministrazione ne chieda l'esecuzione anticipata. In tale caso i documenti indicati ai punti da 1. a 8. del precedente articolo dovranno essere consegnati al Comune prima dell'inizio del servizio.

ART. 30 - RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI

L'impresa è responsabile dell'osservanza di tutte le norme, leggi e decreti relativi alla prevenzione e protezione dei rischi lavorativi, coordinando, quando necessario, le proprie misure preventive tecniche, organizzative e procedurali con quelle poste in atto dalla stazione appaltante.

L'impresa deve inoltre attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni, alle previdenze varie per la disoccupazione involontaria, invalidità e vecchiaia, alla tubercolosi ed altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.

L'impresa deve in ogni momento, a semplice richiesta del Comune, dimostrare di avere provveduto a quanto sopra.

ART. 31 - RISPETTO DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 "Codice in materia di protezione di dati personali" si provvede all'informativa facendo presente che i dati personali forniti dalle Imprese concorrenti saranno raccolti e conservati presso l'Ufficio Pubblica Istruzione del Comune di San Sperate sotto la responsabilità del responsabile unico del procedimento.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla presente gara, pena l'esclusione. Con riferimento al vincitore, il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge. La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati sarà effettuata nei soli casi e con le modalità di cui al citato Decreto Legislativo 196/2003.

In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui al Tit. II (artt. 7, 8, 9, 10) del menzionato Decreto tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto

di rettificare, aggiornare, contemplare i dati erronei, incompleti o inoltrati in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti del Comune di San Sperate titolare del trattamento.

ART. 32 – FORO COMPETENTE

Tutte le controversie che dovessero eventualmente insorgere in conseguenza del contratto sono esclusivamente devolute alla competenza del Foro di Cagliari.

ART. 33 – RINVIO A NORME GENERALI

La partecipazione alla gara, mediante presentazione dell'offerta, comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le condizioni e clausole del presente capitolato d'appalto e di tutte le clausole di carattere generale che regolano gli appalti di servizi.

Per quanto non espressamente contemplato dal presente capitolato, si fa rinvio alle leggi ed ai regolamenti in vigore.

San Sperate, 22.12.2014

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Iride Atzori